



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - composta dai magistrati:

dr. Gennaro Iacone	Presidente
dr. Maria Chiodi	Consigliere
dr. Francesca Del Duca	Giudice Ausiliario relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.01.2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 667/2020 RGL.**

TRA

CATERINO ANNUNZIATA (CTRNNZ66A67H798F) residente in Villa di Briano (Ce), rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'avv. Leonardo Maiolica ed elettivamente domiciliati presso lo studio paracuollo in via IV Novembre 28-Portici (Na)

Pec: leonardo.maiolica@avvocatismcv.it

APPELLANTE

E

INPS in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via De Gasperi 55.

-Pec: avv.luca.cuzzupoli@postacert.inps.gov.it

APPELLATO

oggetto : appello a sentenza n.4668/2019 Tribunale di Napoli Nord –sez. lavoro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 08.04.2020 l'appellante, impugnava la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere l'accertamento e la declaratoria di illegittimità di 17 provvedimenti di indebito notificati in data 21.07.2017 relativi al periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2013 con conseguente dichiarazione di irripetibilità della somma di € 31.145,89 percepita a titolo di disoccupazione agricola ed indennità di malattia e previo accertamento della decadenza dell'Inps e del riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda Di Puerto Antonio dal 2009 al 2013 annullare i provvedimenti dell'Inps.

Si costituiva l'Inps eccependo la decadenza e l'infondatezza dell'azione poiché la cancellazione era conseguenza degli accertamenti ispettivi che avevano acclarato l'insussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda agricola.

Il Tribunale, qualificata l'azione quale accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale, utilizzando il criterio della ragione più liquida, rigettava il ricorso ritenendo che non aveva dato prova, come suo onere, della concreta esistenza del rapporto di lavoro subordinato comprovando analiticamente gli elementi di fatto che caratterizzano e costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione. Rapporto smentito dalle risultanze dell'accertamento ispettivo e da quanto dichiarato dallo stesso datore, circostanze tutte ben chiarite dall'istituto nelle causali dei provvedimenti restitutori.



Nei motivi di appello, Caterino Annunziata ha eccepito che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa afferente i pensionati mentre le prestazioni erogate e di cui l'istituto chiede la ripetizione sono a carattere assistenziale; che avrebbe fornito valida prova del rapporto di lavoro con la produzione del modello UNILAV dal 2009 al 2013 oltre alle buste paga ed avrebbe anche richiesto, vanamente, di provare con testimoni la sussistenza del rapporto di lavoro; che l'Inps non avrebbe dato prova di aver pagato le somme di cui chiedeva la ripetizione e che sarebbe decaduta dall'azione di recupero; che gli elenchi dei nominativi dei lavoratori con il nominativo della ricorrente non sarebbero stati mai pubblicati e che l'Inps sarebbe decaduta dal produrli; che il verbale ispettivo in copia non avrebbe valore giuridico e che non sarebbe decaduta dall'azione ex art 47 Dpr 639/70 avendo presentato il ricorso amministrativo il 2.10.17 e il ricorso giudiziario il 14.5.19; che l'iscrizione negli elenchi non è prova legale della validità del rapporto di lavoro e che la richiesta di ripetizione sarebbe illegittima per l'anno 2009 perchè non indicato nel verbale ispettivo. Chiedeva ammettersi la prova per testi e l'ordine del deposito della documentazione comprovante il rapporto di lavoro sia al datore che all'Inps l'accoglimento del ricorso con dichiarazione di illegittimità della cancellazione della ricorrente per gli anni in contestazione con annullamento dei provvedimenti di indebito.

Costitutosi l'INPS ha reiterato l'eccezione di inammissibilità e decadenza telematica dell'impugnazione ex art 22 co.1 Dlgs. 7/70 conv. L. 83/70 poichè il ricorso giudiziario andava presentato nei 120g. dalla pubblicazione degli elenchi dei lavoratori e nel merito, che dall'ispezione era emersa una palese discordanza fra quanto dichiarato dal datore di lavoro e dagli stessi lavoratori, sia sui periodi di coltivazione che sui tipi di ortaggi coltivati, oltre che sugli importi delle paghe percepite ed erogate a cui si aggiungeva il fatto che non esistevano fatture di vendita dei prodotti asseritamente coltivati e commercializzati. Concludeva per il rigetto dell'appello.

Alla odierna udienza, la Corte, ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

In primis, va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione ex art 22 co.1 DLGS 7/70 conv.L.83/70 sollevata dal resistente Inps e non valutata dal Tribunale.

Osserva il Collegio che l'art.22 del Dl 7/1970 convertito con legge n. 83/1970 (già abrogato dal Dl 112/2008 conv. con modifiche nella legge 133/2008 ma ripristinato dall'art 38 co 5 del Dl 98/2011 conv. con modifiche nella legge 111/2011 con decorrenza dal 6/7/2011) dispone che :“ contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di giorni 120 dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Tra tali provvedimenti rientrano anche quelli in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti in agricoltura o di cancellazione dagli elenchi. La disposizione dettata dal citato art 22 non è stata abrogata dal Dlvo.375/1993 che ha tuttavia dettato una nuova disciplina in materia di ricorsi esperibili avverso i provvedimenti adottati materia di accertamento del rapporto di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari, piccoli



coloni e contro la non iscrizione sostituendo tra l'altro al sistema del silenzio accoglimento, previsto dal Dl 7/1970 quello del silenzio rigetto.

L'art 11 co.1 come modificato dalla legge 608/1996 prevede, invero, che avverso i provvedimenti anzidetti "è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di 30 giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto". Il comma 2 dispone che: "contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello scavo (ora dell'Inps) possono proporre, entro 30 giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (ora commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura dell'Inps) che decide entro 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".

Orbene la nuova disciplina dettata dal D.L.vo 375/93 non contiene disposizioni incompatibili con la previsione dell'art 22 DL.7/70 che continua ancora ad individuare il termine entro cui deve essere proposto il ricorso in sede giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi riguardanti l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, non essendo tale materia regolata da alcuna norma del provvedimento del 1993.

A fondamento di tale interpretazione milita il fatto che:

A) la norma dell'art 22 non è stata formalmente abrogata e deve pertanto ritenersi tuttora in vigore non potendo ipotizzare una sua tacita abrogazione, stante l'autonomia della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti rispetto a quella amministrativa. Pertanto la disposizione in essa contenuta, originariamente riferita ai provvedimenti adottati ex art 17 legge 83/70 deve ora intendersi riferita -secondo i criteri interpretativi in caso di successione di leggi- ai provvedimenti adottati ex art 11 D.Lvo.375/93 che ha sostituito integralmente l'art 17, come appare evidente anche dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3;

B) se la ratio della decadenza prevista dall'art 22 va individuata nell'esigenza -tenuto conto delle implicazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi- di acclarare, nel più breve tempo possibile, la fondatezza del diritto all'iscrizione e la conseguente certezza del diritto alle prestazioni o al suo diniego, sia nei confronti del lavoratore che dell'ente previdenziale (Cass. 5942/01) non sembra avere particolare rilievo il fatto che essa operi in presenza del principio del silenzio-accoglimento (che non produce i propri effetti solo nei confronti del lavoratore, ma anche nei confronti dell'ente previdenziale se era questo a ricorrere) o del diverso principio del silenzio-rigetto;

C) le nuove norme sul processo previdenziale sono state adottate nel 1973 ossia nella vigenza degli art 17 e 22 della legge 83/70, sicché se non impedivano l'individuazione del "dies a quo" a cui riferire la decorrenza del termine di decadenza di 120 giorni, ugualmente non sembra che ne sussistano ora, bastando sostituire al provvedimento definitivo di accoglimento quello di rigetto.

Il Collegio ritiene, quanto alla natura del termine di 120 giorni previsto dal citato art 22, di dover prendere atto dell'orientamento ormai consolidato, espresso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui tale termine ha natura di decadenza sostanziale e non è, quindi, suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art 8 della legge 533/1973, non potendo, d'altro canto, detta disposizione ritenersi né implicitamente abrogata dall'art 148 disp.att. c.p.c., né ritenersi idonea a suscitare dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, attesa la presenza nell'ordinamento di altre ipotesi analoghe, quali termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art 47 d.p.r. 639/1970, espressamente dichiarati "termini di decadenza" dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art 6 Dl 103/91 convertito nella legge 166/91 e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art 4 Dl 384/92 convertito nella legge 438/92. Dubbi



dichiarati infondati dalla Corte Costituzionale che, proprio partendo dal presupposto che il termine fissato dall'art 22 fosse di decadenza sostanziale, ha ritenuto che esso fosse congruo e non in contrasto con gli art 3 comma uno e 38 comma 2 Cost.(v. Corte Cost. 10.05.05 n.192).

Va infine evidenziato che il termine di 120 giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art 22 del DL. 7/70 convertito con modifiche nella legge 83/70 già abrogato dal DL. 112/2008 convertito con modifiche nella legge 133/2008, è stato ripristinato dall'art 38 comma 5 del DL 98 del 2011 convertito con modifiche nella legge 111/2011, sicché in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art 252 disp. att.c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data dell'entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011.

Tanto premesso, deve osservarsi che, a fronte del provvedimento di cancellazione degli elenchi dei braccianti agricoli pubblicato telematicamente dall'Inps. sul sito dal 15.09.2015 al 6.10.2015 il ricorso amministrativo era stato proposto in data 2.10.2017 e l'azione giudiziaria in data 14.05.2019, quindi ben oltre il termine di decadenza previsto dalla citata normativa (ex multis Cass. 16661/2018, cass. 19322/16).

Sul punto,la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il termine ha natura di decadenza sostanziale in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della legge 533/73 art.8 (ex multis Cass. 15041/2004, Cass. 13092/2009). La Corte ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno,è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art 2969 c.c. riguardando una materia, come quella dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/2005 non in contrasto con i precetti degli art. 3 e 38 Cost. in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione, ovvero la di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, poiché costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito in ciascun anno dei contributi(ex multis. Cass. 9622/2015)

Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, senza entrare nel merito dell'infondatezza ed insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, di cui prima facie, non vi sono elementi documentali probanti, l'impugnazione deve essere rigettata con conferma, anche se per altre motivazioni, della statuizione impugnata.

L'appellante ha prodotto dichiarazione di esenzione dalle spese di giudizio ex art. 152 cpc.disp.att. per cui va dichiarato non tenuto alla rifusione delle spese del grado, pertanto il dispositivo letto in udienza ed in cui sono state erroneamente compensate le spese del grado da va di conseguenza rettificato.

In ogni caso, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 T.U. co.1 quater approvato con DPR.115/2002 come introdotto dall'art. 1 co 17 della legge 228/2012 per l'insorgenza dell'obbligo del pagamento, se dovuto, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte così decide: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.



Dichiara l'appellante non tenuto alla rifusione delle spese del grado ex art.152 cpc. disp.att.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 T.U. co.1 quater approvato con DPR.115/2002 come introdotto dall'art. 1 co 17 della legge 228/2012 per l'insorgenza dell'obbligo del pagamento, se dovuto, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Napoli 20.01.2023

Il Giudice Ausiliario relatore
dr.Francesca Del Duca

Il Presidente
dr.Gennaro Iacone